

## **TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

### **PER IL LAZIO - ROMA**

#### **RICORSO**

per la società Ideallifte s.r.l., c.f. 0019360219, con sede legale in 39040 Castelrotto, via Piz 33, in persona del legale rappresentante pro tempore, signor Gerd Gustav Niederegger, c.f. NDRGDG73H05F132J, rappresentata e difesa dall'Avv. Martin Mairhofer, c.f. MRHMTN68R21B220D, PEC: [martin.mairhofer@pec.kmfb.it](mailto:martin.mairhofer@pec.kmfb.it), con studio in Bolzano (BZ), via Perathoner 31, ove elegge domicilio ai fini del presente procedimento come da procura alle liti in calce,

#### **CONTRO**

il **MINISTERO DEL TURISMO**, c.f. 96480590585, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12, PEC: [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it);

#### **e nei confronti delle controinteressate**

soc. **TOFANA SRL**, c.f. 01089670259, con sede legale in 32043 Cortina d'Ampezzo (BL), Via Stadio n. 12, PEC: [tofana@pec.it](mailto:tofana@pec.it), in persona del legale rappresentante pro tempore,

soc. **CAROSELLO TONALE SPA**, c.f. 01175130226, con sede legale in 38029 - Vermiglio (TN), Via Circonvallazione n. 25, PEC: [carosellotonale@registerpec.it](mailto:carosellotonale@registerpec.it), in persona del legale rappresentante pro tempore;

soc. **IL KABERLABA SRL**, c.f. 04436710240, con sede legale in 36012 Asiago (VI), Via Orthal n. 1, PEC: [ilkaberlabasrl@legalmail.it](mailto:ilkaberlabasrl@legalmail.it), in persona del legale rappresentante pro tempore;

soc. **FUNIVIE SECEDA SPA**, c.f. 00407540210, con sede legale in 39046 Ortisei (BZ) Via Val d'Anna n. 2, PEC: [funivie.secedaspa@pec.rolmail.net](mailto:funivie.secedaspa@pec.rolmail.net), in

persona del legale rappresentante p.t.;

soc. **FUNIVIA PLAN DE CORONES SRL**, c.f.: 03094540212, con sede legale in Brunico (BZ), Via Funivia 10, PEC: [ks@pec.bz.it](mailto:ks@pec.bz.it), in persona del legale rappresentante pro tempore,

**PER L'ANNULLAMENTO IN PARTE QUA,  
PREVIA SOSPENSIONE CAUTELARE  
e/o adozione delle idonee misure cautelari**

- del *“Decreto di concessione e impegno a valere sul fondo istituito dall'articolo 1, comma 592, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dell'attrattività turistica e all'incentivazione dei flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, mediante la realizzazione di interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale”*, ed allegati elenchi, del Direttore della Direzione Generale Promozione Investimenti e Innovazione per il Turismo, del Ministero del Turismo, prot. n. 267769, del 27/11/2025, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero in data 28.11.2025 ([doc.1](#)), non notificato, nonché ove occorrer possa:
- dello *“Avviso pubblico impianti di risalita anno 2024”*, del Ministero del Turismo, prot. n. 15791/24 del 03.6.2024, per la concessione di risorse a valere sul *“Fondo istituito dall'articolo 1, comma 592, della l. 197/2022, per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dell'attrattività turistica e all'incentivazione di flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, mediante la realizzazione di interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale”* ([doc.2](#));
- della graduatoria dei soggetti ammessi, prot. n. 264763, di data 20.11.2025, approvata e pubblicata con nota di pari numero protocollo e data e di questa stessa nota (peraltro non ancora conosciuta), a seguito del sorteggio tenutosi in data 18.11.2025 ([doc.3](#)), nonché

- dello stesso sorteggio di data 18.11.2025 e/o dell'eventuale atto che lo costituisce/documenta; della nota prot. n. 262568 del 14.11.2025 di convocazione del medesimo ([doc.4](#)); nonché dell'atto, non ancora conosciuto, con il quale è stato deciso tale sorteggio.
  - di ogni altro atto conseguente o presupposto, anche non noto, ivi compresa, per quanto occorrer possa, la precedente graduatoria dei soggetti ammessi, del Ministero del Turismo, prot. n. 264380/25 del 19.11.2025 ([doc.5](#)).
- Con ogni più ampia riserva di motivi aggiunti all'esito della invocata produzione documentale da parte del Ministero Resistente.

\* \* \*

### **FATTO.**

La Ricorrente, società Ideallifte Srl, ha partecipato al bando di cui all' "Avviso pubblico impianti di risalita anno 2024", prot. n. 15791/24 del 03.6.2024, per la concessione di risorse a valere sul "*Fondo istituito dall'articolo 1, comma 592, della l. 197/2022, per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dell'attrattività turistica e all'incentivazione di flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, mediante la realizzazione di interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale*" (doc. 02), per la quota riservata all'area Montana delle Alpi, pari al 60% del plafond totale, determinato, nell'Avviso Pubblico del 2024, in complessivi € 229.512.474,24 (cfr. il [doc.2](#), all'art. 5).

L'Avviso prevedeva che "*sono finanziate le proposte che raggiungono il punteggio minimo di sufficienza 45/100, in ordine decrescente di graduatoria, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria disponibile*" (cfr. [doc.2](#), art. 13, comma 2).

Al termine del procedimento la domanda presentata dalla Ricorrente è risultata nell'elenco di cui all'Allegato 2 del finale Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Promozione Investimenti e Innovazione per

il Turismo, prot. Reg. Gen. 267769 del 27.11.2025 (pubblicato nel sito del Ministero il 28 novembre) ([doc.1](#)).

L'Allegato 2 di quel Decreto comprende le domande risultate ammissibili e utilmente inserite in graduatoria, alle quali, però non è stato concesso il contributo per incapienza del fondo concretamente disponibile.

È accaduto, in sostanza, che con il Decreto direttoriale del 27.11.2025, è stato rideterminato in diminuzione il plafond disponibile (da € 229.512.474,24 a € 161.763.674,24) (cfr. il doc. 01, pag. 4) e l' "*elenco dei soggetti ammessi*", con l'indicazione del "*contributo massimo concedibile*" per ognuna domanda, pubblicato il 20.11.2025 (in cui rientrava anche la domanda presentata dalla Ricorrente, con 60 punti, per un "*contributo massimo concedibile*" pari a € 10.000.000,00), è stato suddiviso in due elenchi distinti: l'Allegato 1 e l'Allegato 2 del Decreto.

Nell'Allegato 1, sono state comprese le domande ammesse e concretamente finanziate; nell'allegato 2, invece, sono elencate quelle ammesse ma non finanziate per mancanza di fondi.

Nell'Allegato 1, per quanto riguarda l'Area Montana delle Alpi, sono state inserite tutte, e solo, le domande che hanno ricevuto 65 punti o più, tra le quali le domande delle soc. Tofana Srl, Carosello Tonale Spa, Il Kaberlaba Srl, Funivie Seceda Spa con 65 punti, e la domanda della soc. Funiva Plan de Corones Srl, con 70 punti (società, per tale motivo, individuate come controinteressate, cui verrà notificato il presente ricorso). Tutte le domande con 60 punti, o meno di 60, contenute nell'allegato 1, sono riferite alla quota dell'area Montana degli Appennini, come risulta dal confronto con l'elenco della graduatoria del 20.11.2025, dove è esplicitata anche la quota di competenza.

La domanda della Ricorrente ha ricevuto 60 punti.

Come risulterà chiaro dai successivi motivi di ricorso, l'attribuzione di quel punteggio è manifestamente errata; tuttavia, con la redazione e pubblicazione dell'elenco dei soggetti ammessi, del 20.11.2015,

l'Amministrazione, all'evidenza, non aveva ancora preso alcuna determinazione circa la verifica di quanta parte del "*contributo massimo concedibile*", indicato in quell'elenco per ognuna della domanda ammesse, potesse essere concretamente erogata, e per quante e quali domande.

È solo con il provvedimento definitivo e finale della procedura, rappresentato dal Decreto Direttoriale prot. Reg. Gen. 267769 del 27.11.2025, che è stato rideterminato – per altro, in diminuzione - il plafond disponibile (riducendolo da € 229.512.474,24 a € 161.763.674,24) ed è solo con quel provvedimento che l'elenco delle domande ammesse, con l'indicazione del rispettivo "*contributo massimo concedibile*", pubblicato il 20.11.2025 (in cui rientrava anche la domanda presentata dalla Ricorrente), è stato sostituito da due elenchi distinti: l'Allegato 1, comprendente le domande, non solo ammesse (come erano indicate tutte, nell'elenco del 20.11.2025), ma anche concretamente finanziate, e l'Allegato 2, delle domande, bensì ammesse in graduatoria, ma non finanziate per mancanza di fondi. Solo con quel Decreto, quindi, la domanda della Ricorrente è stata certamente e definitivamente esclusa dal finanziamento richiesto.

Quel provvedimento finale, tuttavia, risulta parzialmente viziato da macroscopici errori compiuti nella fase istruttoria e dovrà, pertanto, essere annullato *in parte qua*, unitamente, ove occorrer possa, agli altri provvedimenti.

\* \* \*

### **L'accesso agli atti della procedura.**

La Ricorrente Ideallifte s.r.l. ha proposto al Ministero istanza di accesso agli atti della procedura con PEC del 02.12.2025 ([doc.6](#): *copia istanza di accesso agli atti*).

Il Ministero, tuttavia, ha risposto solo con la nota prot. n. 5090 dd. 16.01.2025, solo per comunicare l'avvio del procedimento di riscontro della predetta istanza, dichiarata comunque ammissibile ([doc.7](#): *nota prot. n. 5124 del 16.01.2025*); ad oggi, ancora nessun documento è stato trasmesso.

Per tale motivo, sin da ora ci si riserva di proporre eventuali motivi aggiunti, all'esito dell'esame della documentazione che il Ministero vorrà finalmente esibire.

\* \* \*

### **La domanda di contributo della Ricorrente.**

In data 29.10.2024 la Ricorrente ha caricato telematicamente, secondo le istruzioni impartite dal bando, una domanda di contributo per l'intervento di *“sostituzione dell'attuale seggiovia biposto 'Steger-Dellai' con una moderna seggiovia esaposto ad ammorsamento automatico. Il nuovo impianto avrà una capacità di trasporto di 2.400 persone/ora, raddoppiando quella attuale. La velocità di viaggio aumenterà da 2,5 m/s a 5 m/s. L'impianto sarà equipaggiato con seggiole a 6 posti carenate, offrendo maggior comfort e protezione dalle intemperie. L'intervento migliorerà significativamente l'efficienza, la sicurezza e l'esperienza complessiva degli utenti. L'intervento include lavori di miglioramento della pista servita dall'impianto, con l'eliminazione della pendenza trasversale su un tratto e il raddoppio del sovrappasso stradale. Queste modifiche aumenteranno la sicurezza e l'accessibilità della pista per tutti i livelli di sciatori, completando efficacemente l'ammodernamento dell'impianto di risalita.”* ([doc.8](#)). Il caricamento della domanda ha generato la scheda riepilogativa che qui si produce come [doc.9](#).

Per quanto di più stretto interesse rispetto ai successivi motivi di ricorso, va evidenziato, in particolare, che la domanda, tra gli altri elementi, era corredata dal “modulo A)”, contenente l'illustrazione riassuntiva dell'intervento in progetto ([doc.10](#)), dalla lettera della Banca Cassa Raiffeisen di Castelrotto – Ortisei, di conferma dell'avvenuta deliberazione del finanziamento da parte della Banca ([doc.11](#)); del progetto esecutivo dell'opera ([doc.12](#)); dei preventivi ([doc.13](#)); delle autorizzazioni amministrative ([doc.14](#)).

Ebbene, come subito chiariremo, rapportando tali contenuti ai criteri di valutazione stabiliti all'art. 13, dell'Avviso Pubblico (cfr. [doc.2](#)), la domanda

della soc. Ideallifte Srl avrebbe dovuto ottenere un punteggio complessivo di punti 90 per i criteri A e B, di cui al comma 3, e almeno 8 punti aggiuntivi dal criterio premiale di cui al comma 4, con conseguente sicuro accesso, non solo tra le domande ammesse al finanziamento (come già era, anche con 60 punti, nell'elenco generale del 20.11.2025), ma anche e soprattutto tra le domande alle quali è stato in concreto riconosciuto il finanziamento richiesto, con il Decreto Direttoriale del 27.11.2025

Tale Decreto, quindi, appare illegittimo, e dovrà pertanto essere parzialmente annullato, per motivi esposti nella seguente sezione in diritto.

\* \* \*

## **DIRITTO.**

**1) Violazione dell'art. 13, commi 3 e 4, dell'Avviso Pubblico Impianti di risalita 2024, prot. 15791/24 del 03.6.2024. Difetto di istruttoria e di motivazione.**

L'art. 13, comma 3, dell'Avviso Pubblico (cfr. doc. [doc.2](#)) fissava due criteri di valutazione. Il “**Criterio A**” era incentrato sulla valutazione della sostenibilità economico finanziaria del programma di investimento, valutata in ragione di due “descrittori” distinti: il “Descrittore A1” e il “Descrittore A2”. Il “**Criterio B**”, invece, ruotava sul concetto di “cantierabilità” del progetto.

Il “**Descrittore A1**”, del Criterio A, è così definito: “*Impegni bancari o assicurativi deliberati o in corso di deliberazione per il programma di investimento / Valore complessivo previsto di indebitamento bancario del progetto. L'impegno bancario o assicurativo in corso di deliberazione è attestato da una lettera dell'Istituto di credito. La delibera bancaria o assicurativa a copertura del programma di investimento è comunque presentata al Ministero del turismo entro i 30 giorni successivi dalla data di approvazione del decreto relativo alla graduatoria di merito di cui all'articolo 13 comma 5, pena decadenza della domanda*”.

Il “**Descrittore A2**”, invece, è stato individuato come il “*Rapporto di*

*copertura del servizio del debito” DSCR (Debt Service Coverage Ratio) calcolato sulla seguente formula:  $DSCR = \text{Cash flow operativo} - \text{tasse} / \text{flusso finanziario a servizio del debito}$  in cui "Cash flow operativo - tasse" rappresenta il flusso di cassa prodotto dalla gestione caratteristica al netto delle imposte sul reddito d'esercizio, mentre per Flusso finanziario a servizio del debito si intende il flusso finanziario per il pagamento degli interessi passivi, nonché della quota capitale dei finanziamenti nel periodo considerato. L'indice premia le proposte in cui è più alto il rapporto fra flusso di cassa e quote di capitale e di interessi rispettivamente da rimborsare e corrispondere.”.*

Il punteggio massimo assegnabile in base alla “Criterio A” era 50 punti, suddivisi come segue tra i due descrittori “A1” e “A2”.

I punteggi assegnabili in forza del “Descrittore A1” erano i seguenti:

*“Presenza delibera bancaria o assicurativa a copertura del programma di investimento – punti 20*

*Presenza lettera impegno delibera bancaria o assicurativa a copertura del programma di investimenti – punti 10”.*

I punteggi riferibili al “Descrittore A2” erano:

*“DSCR uguale o superiore a 1 – punti 30*

*DSCR inferiore a 1 – punti 15”*

La domanda di Ideallifte Srl era corredata dalla lettera della Banca Cassa Rurale Castelrotto-Ortisei, del 27.09.2024, con la quale comunicava alla odierna Ricorrente che “[...] in data 18.09.2024 gli Organi Amministrativi della Cassa Raiffeisen Castelrotto – Ortisei Soc. coop. hanno deliberato la concessione di un finanziamento nei termini sotto indicati a Vostro favore:

*Importo investimento/intervento: euro 9.000.000,00*

*Durata dell’ammortamento: 19 anni più 1 anno di preammortamento*

*Causale: Intervento di sostituzione dell’impianto a fune esistente Steger-Dellai, con messa in sicurezza della pista Steger ed intervento di ammodernamento del sistema di innevamento. [...]” (cfr. [doc.11](#)).*

La **presenza della delibera bancaria**, attestata da tale lettera, comporta quindi l'attribuzione di **20 punti**, per il Descrittore A1.

La delibera, poi, sarebbe stata trasmessa, come previsto dal “Descrittore A1”, entro “*trenta giorni dalla data di approvazione del decreto relativo alla graduatoria di merito di cui all’art. 13 comma 5*”, vale a dire la graduatoria trasmessa, al termine della procedura, al Ministero dell’economia e delle finanze. Si tratta, in sostanza, della graduatoria allegata al Decreto direttoriale del 27.11.2025 e con esso effettivamente trasmessa al Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’art. 5 del Decreto stesso (cfr. doc. [doc.2](#)). Poiché, tuttavia, in quella graduatoria la domanda della soc. Marinzen Srl risulta tra quelle ammesse ma non finanziabili, la delibera bancaria, pur presente, non è stata trasmessa; viene, comunque, nuovamente dimessa con il presente ricorso, ad ogni buon conto (doc. [doc.11](#)).

Nella domanda di partecipazione (doc. [doc.9](#)) e nella perizia asseverata del funding gap ([doc.15](#)), era esposto il valore del rapporto di **DSCR**, maggiore di 1, e **pari**, per la precisione, **a 29,65**.

La misura di tale rapporto, in quanto maggiore di 1, comporta l'attribuzione di **30 punti**, per il “Descrittore A2”.

Venendo al “Criterio B”, riferito alla cantierabilità del progetto da finanziare, va innanzitutto precisato che in forza di esso potevano essere attribuiti al massimo 40 punti, in base alla seguente suddivisione:

*“A. capitolato speciale – punti 5*

*B. preventivo di spesa per fornitura, servizi e lavori e/o indagini di mercato – punti 10*

*C. progetto di fattibilità tecnico-economica – punti 20*

*D. progetto esecutivo – punti 30*

*E. possesso di autorizzazioni, permessi, concessioni, licenze, nulla osta e pareri – punti 10”.*

La domanda di Ideallifte Srl era corredata dal “progetto esecutivo” (cfr.

doc. [doc.12](#)), dai preventivi di spesa (cfr. doc. [doc.13](#)) e anche dalle autorizzazioni amministrative relative all'opera da realizzare (cfr. doc. [doc.14](#)).

Anche solo il progetto esecutivo e i preventivi comportano l'attribuzione del punteggio massimo di **40 punti** (30 per il progetto esecutivo e 10 per i preventivi) per il "Criterio B" (ma la presenza anche delle autorizzazioni avrebbe potuto attribuire altri 10 punti, ove necessario).

Dunque, l'esito della valutazione alla luce dei criteri A e B avrebbe dovuto senz'altro determinare un punteggio complessivo di **90 punti** (50 per il Criterio A e 40 per il Criterio B).

Il progetto presentato da Ideallifte Srl, inoltre, presentava vantaggi funzionali che avrebbero dovuto far meritare al progetto anche il riconoscimento di alcuno dei punti aggiuntivi del "criterio premiale", di cui al comma 4, dell'art. 13.

Comune illustrato ed argomentato nel Modulo A (cfr. [doc.10](#)), agli appositi paragrafi "*Effetti sociali attesi e potenziali impatti positivi innescati dall'iniziativa*" e "*Metodologie e soluzione tecniche previste*", la sostituzione della vecchia seggiovia biposto con una moderna seggiovia esaposto ad ammorsamento automatico, determina senza dubbio "*un impatto positivo dell'iniziativa sull'attrattività turistica dei comprensori sciistici interessati*" (cfr. [doc.2](#), art. 13, tabella di cui al comma 4).

Indubbio, inoltre, anche "*l'impatto positivo sul turismo della località montana mediante la dismissione di impianti non più utilizzati od obsoleti*" (cfr. [doc.2](#), art. 13, tabella di cui al comma 4): nel caso concreto, il progetto permette la dismissione della vecchia seggiovia, con la più moderna ed attrattiva cabinovia esaposto.

Nel paragrafo "*Effetti sociali attesi e potenziali impatti positivi innescati dall'iniziativa*" del Modulo A, peraltro, era argomentata anche la capacità dell'iniziativa "*di generare significativi effetti positivi sia per il comprensorio sciistico che per l'intera filiera turistica locale*" (cfr. [doc.2](#), art. 13, tabella di cui

al comma 4).

Sempre con riferimento al criterio premiale di cui al comma 4 dell'art. 13 dell'Avviso Pubblico, il paragrafo “*Metodologia e soluzioni tecniche previste*” del Modulo A della domanda, illustrava i meriti del progetto anche con riferimento alle soluzioni tecniche all'avanguardia, mirate a massimizzare la sicurezza dell'impianto e alla capacità dell'iniziativa di un utilizzo durante tutto l'anno (cfr. [doc.2](#), art. 13, tabella di cui al comma 4).

In sostanza, risulta del tutto incomprensibile la totale assenza di alcun punteggio premiale, ai sensi del comma 4, dell'art. 13 (assenza documentata nella graduatoria generale delle domande ammesse, del 20.11.2025: cfr. doc. [doc.3](#)).

Più in radice non risulta in alcun modo giustificabile, così come, di fatto, non è giustificata, non avendo il Ministero fornita alcuna documentazione riguardante l'istruttoria compiuta e la motivazione del proprio giudizio da parte della Commissione valutatrice, l'attribuzione di soli 60 punti alla domanda della soc. Ideallifte Srl.

Come visto, la domanda avrebbe dovuto ricevere 90 punti complessivi in base ai criteri A e B del comma 3 dell'art. 13, dell'Avviso Pubblico, e almeno 8 punti aggiuntivi, se non 10, in base al criterio premiale di cui al comma 4 del medesimo articolo della lex specialis.

E' dunque illegittima, *in parte qua*, per effetto dell'illegittima valutazione della Commissione, l'elenco generale delle domande ammesse a finanziamento, del 20.11.2025, nella parte in cui colloca la domanda della Ricorrente tra quelle, alle quali sono stati attribuiti 60 punti.

È, quindi, parimenti illegittimo *in parte qua*, anche il Decreto Direttoriale prot. n. 267769 del 27.11.2025, ossia il provvedimento finale, dal quale soltanto è derivata l'esclusione della domanda dal novero di quelle, non solo ammesse al finanziamento (come aveva pur sempre determinato l'elenco del 20.11.2025), ma anche concretamente finanziabili: vale a dire nella parte, in cui, avendo

*“approvato gli esiti dell’istruttoria condotta ai sensi dell’Avviso pubblico prot. n. 15791/24 del 3 giugno 2024 e della successiva graduatoria finale delle istanze ammesse, approvata con nota prot. n. 264763/25 del 20 novembre”, ha fatto propria la palese erroneità della votazione della domanda della Ricorrente e, anche in ragione del consistente ridimensionamento del plafond a disposizione per il finanziamento delle domande ammesse, ha inserito la domanda della Ideallifte Srl nell’allegato 2 del Decreto stesso, ossia tra le domande dei “soggetti utilmente inseriti in graduatoria, ai sensi dell’art. 13 dell’Avviso, che non risultano beneficiari dei contributi concessi con il provvedimento, riportati in Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente decreto [...]” (cfr. [doc.1](#), all. 2).*

\* \* \*

#### **Sull’istanza cautelare.**

Richiamata la sussistenza del fumus boni iuris, alla stregua dei motivi sopra illustrati, in profilo di periculum in mora si evidenzia quanto segue.

Il Decreto Direttoriale del 27.11.2025 ha dovuto rideterminare in € 161.763.674,24 (rispetto a quello di € 229.512.474,24 stabilito all’articolo 5 dell’Avviso Pubblico Impianti di Risalita Anno 20024) il plafond complessivo destinabile alla concessione dei contributi.

Per tale motivo, con quello stesso Decreto sono risultate concretamente finanziabili solo le domande che, per l’area Montana delle Alpi, hanno ricevuto 65 punti o più.

È dunque evidente che l’ammissione al finanziamento anche della domanda della Ideallifte Srl, il cui importo ammesso è di € 10.000.000,00, comporterebbe lo scorrimento tra le domande ammesse ma non finanziate, delle ultime domande dell’Allegato 1, del Decreto Direttoriale del 27.11.2025, fino alla concorrenza della somma oggetto del contributo richiesto dalla Ricorrente e ammesso a finanziamento.

In pratica, la somma di € 10.000.000,00 assorbirebbe l’ammontare dei

contributi concessi alle seguenti, ultime domande inserite nell'Allegato 1: la domanda ID 48265, della Tofana Srl, per l'intero importo del contributo concesso, pari ad € 2.702.589,46; la domanda ID 43900, della Carosello Tonale Spa, per l'intero importo del contributo concesso, pari ad € 2.177.691,81; la domanda ID 50008, della "Il Kaberlaba Srl", per l'intero importo del contributo concesso, pari ad € 1.228.800,00; la domanda ID 47014 della Funivie Seceda Spa, per l'intero importo, pari ad € 2.218.337,96; la domanda ID 49623 della Funivia Plan de Corones Srl, per il residuo, pari ad € 3.88.918,73.

Qualora, nel tempo occorrente per la definizione del presente giudizio e la rivalutazione del punteggio da parte dell'Amministrazione, quelle somme fossero comunque erogate, nulla rimarrebbe per poter finanziare la domanda della Ideallifte Srl, alla quale non spetterebbe che la tutela meramente risarcitoria verso il Ministero, che, però, non potrà mai considerarsi una effettiva reintegrazione della posizione giuridica soggettiva lesa, non foss'altro in considerazione dell'ulteriore tempo e delle ulteriori spese che occorrerebbero.

Inoltre, in caso di mancata sospensione dell'erogazione verrebbe a determinarsi un grave danno anche per l'Amministrazione, costretta a maggiori spese, legali ed amministrative.

Si chiede, pertanto, che, in via cautelare, venga sospesa l'erogazione dei contributi alle predette domande, fino a nuova rideterminazione da parte dell'Amministrazione sulla domanda della Ricorrente, con corretta applicazione dei criteri di cui all'art. 13 dell'Avviso Pubblico Impianti di Risalita Anno 2024.

\* \* \*

Per tutti questi motivi, piaccia a codesto On.le Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, disattesa ogni avversa istanza, allegazione ed eccezione, accogliere le seguenti

### **CONCLUSIONI**

**In via preliminare cautelare:** disporsi, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia degli atti amministrativi impugnati e/o l'adozione delle misure

cautelari ritenute più idonee;

**Nel merito:** accogliersi il presente ricorso e per l'effetto annullarsi e dichiararsi illegittimi in parte qua gli atti amministrativi di cui in epigrafe nonché ogni altro atto presupposto, connesso ovvero conseguente a quelli impugnati anche se non conosciuto, conseguentemente confermarsi l'obbligo dell'Amministrazione di rideterminarsi sulla domanda proposta dalla Ricorrente mediante corretta applicazione dei criteri di valutazione A e B di cui all'art. 13, comma 3, e del criterio premiale di cui al comma 4 del medesimo articolo dello "Avviso Pubblico Impianti di Risalita Anno 2024".

- compenso e spese integralmente rifuse.

Si produrranno i seguenti documenti:

1. [Decreto del Ministero del Turismo ed allegati, prot.n. 267769 del 27.11.25, pubbl. in data 28.11.2025;](#)
2. [Avviso pubblico impianti di risalita anno 2024, del Ministero del Turismo, prot. n. 15791-24 del 03.6.2024;](#)
3. [graduatoria coretta soggetti ammessi, prot. n. 264763 dd. 20.11.2025;](#)
4. [nota prot. n. 262568 del 14.11.2025 di convocazione del sorteggio;](#)
5. [graduatoria soggetti ammessi, prot. n. 264380 del 19.11.2025;](#)
6. [istanza di accesso agli atti della procedura del 02.12.2025;](#)
7. [nota prot. 5090 del 16.01.2025 di riscontro a istanza accesso documenti;](#)
8. [Documenti prodotti dalla Ideallifte Srl con la domanda impianti risalita 2024;](#)
9. [domanda di partecipazione alla procedura dd. 29.10.2024;](#)
10. [Modulo A\) Requisiti scheda progetto IDEALLIFTE;](#)
11. [lettera Raika Castelrotto di concessione del finanziamento dd. 27.09.2024;](#)
12. [progetto esecutivo dell'opera;](#)
13. [Preventivi per la realizzazione dell'opera;](#)
14. [autorizzazioni amministrative;](#)

15. [Perizia asseverata fundig gap - Ideallifte SRL del 03.10.2024.](#)

Ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 30.05.2002, n. 115, si dichiara che la presente controversia rientra tra quelle previste dall'art. 13, comma 6 bis, lettera e) del citato Decreto e che il contributo unificato conseguentemente dovuto è di € 650,00=.

Bolzano, li 26.01.2026

Avv. Martin Mairhofer